

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2903</sup>

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(ZAGARI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(TANASSI)

COL MINISTRO DEL TESORO  
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(GIOLITTI)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
(DE MITA)

Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1974,  
n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari

*Seduta del 9 aprile 1974*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Alcuni aspetti della disciplina delle società per azioni, la cui riforma venne preannunciata dal Governo in sede di dichiarazioni programmatiche, presentano caratteri di urgenza al fine di poter restituire all'investimento azionario la fiducia dei risparmiatori. Tale fiducia è essenziale al fine di riattivare il flusso degli investimenti nei settori produttivi particolarmente provati dall'attuale congiuntura.

Il provvedimento, caratterizzato da questo precipuo scopo, non intende, dunque, anticipare tutti i lineamenti di una organica riforma delle società per azioni, ma ritiene di proporre una soluzione ad alcune delle più sen-

tite esigenze del mercato mobiliare messe in evidenza dalle più recenti esperienze.

In questo quadro si è inteso concentrare il controllo sulle società, le cui azioni sono quotate in borsa, presso un unico ed autonomo organismo al quale sono attribuiti ampi poteri di vigilanza e di intervento.

L'efficacia dell'azione di controllo, tuttavia, non può essere assicurata soltanto da una ristrutturazione degli organi ad esso preposti, ma impone anche di ottenere una maggiore trasparenza dei rapporti intercorrenti tra società e azionisti, nonché una esatta individuazione di quelle posizioni tendenti ad acquisire, in forma diretta o indiretta, posizioni domi-

nanti in seno all'organismo societario, attuate attraverso distorsioni dell'istituto delle società per azioni, pur non ponendo in discussione la validità dell'istituto nel suo complesso.

D'altra parte si rende necessario uniformare la legislazione italiana, in tema di controlli sulle società e sull'attività della borsa, a quella dei paesi economicamente più avanzati. Si è ritenuto opportuno anche adeguare la disciplina del prelievo fiscale sugli utili distribuiti dalle società di capitali ai principi cui si ispirano in materia gli altri ordinamenti della Comunità economica europea, in attesa delle direttive che da questa saranno emanate.

Dal provvedimento è dato attendersi una maggiore disponibilità di risparmio da fare affluire alle imprese per sollecitare investimenti, produzione, occupazione. Il provvedimento vuole essere anche un mezzo per perseguire la stabilità monetaria, che è condizione essenziale per lo sviluppo e, nel medesimo tempo, vuole essere una sollecitazione alla prosecuzione degli investimenti.

Alla luce di questi propositi il provvedimento si articola come segue.

Con l'articolo 1 si provvede alla istituzione di una Commissione nazionale per le società e la borsa, istituzione che risponde appunto alla ricordata esigenza di un sistema di pubblico controllo delle società ammesse alla quotazione di borsa e di un'efficace e penetrante vigilanza sul funzionamento delle borse valori.

Si è ritenuto che soltanto un organo collegiale sia in grado di garantire quella pluralità di competenze e di esperienze richieste in relazione alla natura e alla complessità dei compiti a esso affidati. Peraltro, è stata data all'organo stesso una particolare snellezza e autonomia organizzativa e finanziaria al fine di assicurarne sia l'essenziale funzionamento, sia l'affrancazione da possibili indebite interferenze esterne nella sua attività.

La Commissione avrà sede in Roma e sarà composta da un Presidente e da 4 membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e scelti in base ai loro requisiti di capacità tecnica e di moralità, senza alcuna prefessione di categoria da cui debbono essere tratti. Il mandato dei componenti la Commissione avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato per una sola volta, per evitare il rischio di nocive cristallizzazioni di potere. La Commissione potrà avvalersi per l'esercizio dei propri compiti non soltanto, secondo quanto dispone l'articolo 10, di personale comandato dalle amministrazioni pub-

bliche, ma anche di esperti assunti con contratto a tempo determinato. Ciò per consentirle di utilizzare tecnici di comprovata esperienza, in vista della varietà e vastità delle attribuzioni a essa conferite.

L'articolo 2 determina analiticamente i poteri attribuiti alla Commissione. Quelli relativi al funzionamento delle borse sono indicati nelle lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, che prevedono, rispettivamente, la fissazione del calendario di borsa; la determinazione, in via generale o per singole borse, dei tipi di contratti ammessi e di altre modalità tecniche delle contrattazioni; il controllo sul funzionamento delle singole borse e, infine, la revoca dell'ammissione alla quotazione in caso di prolungata carenza di negoziazioni, e l'ammissione d'ufficio alla quotazione in una o più borse di titoli abitualmente e largamente negoziati.

Gli altri poteri della Commissione sono essenzialmente diretti ad assicurare un'adeguata informazione del mercato e ad esercitare una efficace vigilanza sulle società quotate, al fine di garantire il miglior funzionamento della struttura organizzativa delle società nell'intento di tutelare al pubblico risparmio. In particolare la lettera *a)* attribuisce alla Commissione il potere di stabilire le forme tecniche dei bilanci e di prescrivere la redazione di bilanci consolidati di gruppo per le società o enti i cui titoli sono quotati in borsa. La lettera *b)*, specificamente diretta all'informazione del mercato, consente alla Commissione di richiedere alle società o enti quotati la diffusione di dati e notizie in aggiunta a quelli obbligatori per legge. Al fine, poi, di poter esercitare i propri poteri, la Commissione ha, secondo la lettera *c)*, facoltà di richiedere la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, nonché di eseguire ispezioni e di assumere notizie e chiarimenti dagli amministratori, dai sindaci e dai dipendenti delle società o degli enti. L'inottemperanza alle richieste della Commissione, la mancata osservanza delle sue prescrizioni o l'ostacolarne l'esercizio delle funzioni sono penalmente sanzionati con l'ammenda da lire 500.000 a lire 10.000.000.

Il penultimo comma dell'articolo 2 contiene una importante norma programmatica con la quale il legislatore si impegna ad adottare, nella generale riforma delle società per azioni, adeguate norme che definiscano gli ulteriori compiti della Commissione per l'informazione del pubblico sulle società ed enti quotati in borsa e sui loro titoli prevedendo, altresì, le forme di revisione e controllo sui soggetti stessi diversi da quelli attualmente vigenti e

che dovranno attuarsi anche mediante la certificazione contabile del bilancio.

L'articolo 3 disciplina il fenomeno delle partecipazioni in società, al quale è particolarmente sensibile l'opinione pubblica, dato che il fenomeno e gli inconvenienti che possono esservi connessi sono stati più volte in varie sedi posti in rilievo.

È noto che gli effetti distorsivi degli incroci azionari si manifestano in due diverse direzioni: anzitutto, sotto il profilo patrimoniale, dovendosi essi considerare sullo stesso piano dell'acquisto di azioni proprie, così che il loro contenimento appare necessario nella misura in cui, attraverso l'incrocio delle partecipazioni, si verifica, in forma indiretta, il rimborso del capitale o della riserva e, quindi, il cosiddetto « annacquamento » di questi ultimi. In secondo luogo, sotto il profilo del regolare funzionamento dell'assemblea, che potrebbe risultare pregiudicato per effetto della reciproca possibilità delle società partecipanti di influire sulle rispettive deliberazioni.

Gli accennati fenomeni distorsivi tendono a manifestarsi soprattutto nel caso di grandi società, in cui partecipazioni anche percentualmente modeste possono assumere rilevante importanza per il dominio dell'assemblea, a causa del largo frazionamento dei possessi azionari e dell'assenteismo degli azionisti. Perciò, la disciplina delle partecipazioni reciproche può essere limitata a quella che si verifica tra società ammesse alla quotazione di borsa, non presentando il fenomeno aspetti preoccupanti quando si verifichi tra società non quotate, anche per il fatto che ciò può attuarsi raramente proprio perché le azioni non sono negoziabili sul mercato di borsa. La soluzione accolta nel decreto non consiste nel divieto assoluto di partecipazioni reciproche, giacché il fenomeno da reprimere non è quello della partecipazione in generale, che può anche presentare effetti positivi sull'attività economica delle società partecipanti, ma, esclusivamente, gli effetti distorsivi sia di ordine patrimoniale che funzionale, degli incroci azionari. La soluzione prescelta è stata, perciò, quella di contenere tali partecipazioni entro limiti percentuali piuttosto bassi, non superiori cioè al 3 per cento del capitale della società quotata in cui la partecipazione è assunta.

La disciplina delle partecipazioni incrociate, contenuta nel terzo comma, e che sarà più avanti esposta con maggiori dettagli, ha come presupposto quello dell'obbligo di comunicazione dei possessi azionari, che deve essere fatto quando il possesso stesso raggiunga il

limite del 3 per cento, limite che è stato ritenuto essere quello al di là del quale la partecipazione reciproca può dare luogo ai fenomeni sopra accennati. L'obbligo di comunicazione riguarda qualunque soggetto, sia esso persona fisica sia persona giuridica, ed è coordinato all'esigenza di conoscere i possessi azionari che raggiungano una certa rilevanza; ciò che, per effetto della istituzione della ritenuta a titolo di imposta sugli utili distribuiti dalle società, prevista nel successivo articolo 7, può essere raggiunto solo attraverso l'obbligo di comunicazione posto a carico dei soggetti interessati. La comunicazione deve essere effettuata sia alla società nella quale la partecipazione è assunta, sia alla Commissione nazionale, nel termine di 15 giorni da quello in cui l'ammontare delle azioni possedute abbia raggiunto il 3 per cento del capitale della società. Ai fini della determinazione di tale ammontare, nel caso di persone fisiche, si tiene conto anche delle azioni possedute dal coniuge non separato legalmente e dai figli minori e, in ogni caso, delle azioni acquistate o possedute per interposta persona.

Per quanto riguarda le partecipazioni reciproche fra società quotate, poiché l'obbligo di comunicazione previsto nel primo comma dell'articolo 3 riguarda i casi in cui la società abbia il possesso di azioni in altra società quotata, in misura superiore al 3 per cento del capitale di questa, il terzo comma attribuisce una posizione prioritaria alla società che abbia raggiunto per prima la percentuale predetta o che abbia per prima effettuato la comunicazione. Questa, cioè, avrà il diritto di accrescere ulteriormente la propria partecipazione nell'altra società, mentre questa ultima non potrà superare il limite del 3 per cento per l'acquisto di azioni della prima.

Ai fini del calcolo della percentuale il quarto comma dispone che in tutti i casi si tiene conto delle azioni sottoscritte, acquistate o possedute da società controllate. L'inadempimento agli obblighi di comunicazione previsti dal primo comma (quelli, cioè, a carico di qualunque soggetto) importano un'ammenda da lire 100.000 a lire 10 milioni nonché la sospensione del diritto di voto relativo all'intera partecipazione dell'inadempiente per il periodo di 3 anni a decorrere dalla data della iscrizione nel libro dei soci, da cui risulta il superamento del limite. Nel caso di partecipazioni reciproche tra società quotate, la società, la quale non può superare il limite del 3 per cento o per non avere effettuato la comunicazione o per averla eseguita dopo aver ricevuto la comunicazione dall'altra società, non può

esercitare il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti e deve alienarle entro 18 mesi dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione. La mancata alienazione nel termine estende la sospensione del diritto di voto anche alle altre azioni, ferma restando la sanzione penale prevista dal secondo comma, se ne ricorrono i presupposti.

Il vantaggio di tale soluzione consiste essenzialmente nella eliminazione degli effetti distorsivi sull'amministrazione della società, che è una delle conseguenze di partecipazioni azionarie superiori a un certo limite, senza che ciò determini turbamenti nel mercato di borsa o danni finanziari alla società interessata. È evidente, infatti, che la fissazione di un termine molto breve per l'alienazione delle partecipazioni eccedenti può determinare proprio questi inconvenienti, così che il ricorso a tale sistema potrebbe trovare giustificazione solo nella impossibilità di eliminare il fenomeno distorsivo mediante il ricorso ad altri mezzi. Ciò che non è, giacché, attraverso la sospensione del diritto di voto inerente alle azioni possedute in eccedenza rispetto al limite consentito, si perviene alla « sterilizzazione » delle partecipazioni da eliminare. Inoltre, mentre è sembrato opportuno prescrivere l'obbligo di alienazione delle partecipazioni eccedenti, fissando però un termine di diciotto mesi, che è apparso adeguato per impedire il verificarsi dei possibili pregiudizievole effetti sopra accennati, non è apparso necessario prevedere la vendita coattiva in caso di inosservanza. Infatti, a parte le difficoltà pratiche relative alla individuazione dei soggetti legittimati a richiedere la vendita coattiva, si è considerato che la estensione della sospensione del diritto di voto a tutte le azioni dell'altra società possedute dalla società che non abbia osservato l'obbligo di alienazione elimina completamente ogni effetto distorsivo conseguente alla partecipazione e costituisce altresì un efficace mezzo di persuasione per indurre la società a ridurre la partecipazione stessa nei limiti consentiti.

Il quinto comma dispone opportunamente che delle azioni per le quali non può essere esercitato il voto non si tiene conto ai fini della regolare costituzione dell'assemblea e della validità delle deliberazioni.

Il sesto comma contiene la disciplina transitoria per le partecipazioni eccedenti, già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto.

Per effetto del settimo comma dell'articolo in esame il maggior valore delle azioni alienate, rispetto all'ultimo riconosciuto ai fini delle

imposte sul reddito, resta qualificato come plusvalenza patrimoniale sulla base della disciplina prevista dall'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Ciò comporta per le imprese e società alienanti la possibilità di accantonare le plusvalenze stesse in apposito fondo del passivo, sottraendole così ad imposizione per il periodo di imposta in cui vengono realizzate. Tale beneficio è, peraltro, subordinato alla condizione che le plusvalenze vengano utilizzate, entro il biennio successivo all'anno della alienazione dei titoli, per l'acquisto di beni strumentali, creandosi in tal modo un ulteriore incentivo per gli investimenti produttivi.

L'ultimo comma integra, limitatamente al decreto stesso, la definizione di società controllata rispetto a quella dell'articolo 2359 del codice civile, aggiungendo alle ipotesi previste nel secondo comma di tale articolo quella delle società controllate da un'altra società mediante le azioni non quotate possedute da società controllata da questa.

L'articolo 4 fa obbligo agli amministratori, ai sindaci e ai direttori generali di società quotate in borsa di dichiarare per iscritto, sia alla società che alla Commissione nazionale le partecipazioni nella società stessa o in società controllate, possedute direttamente o per interposta persona sia da loro sia dal coniuge non separato legalmente e dai figli minori. Analoga informazione deve essere data alla fine di ogni trimestre per quanto riguarda le operazioni di acquisto e di vendita effettuate nel corso del trimestre con l'indicazione del prezzo pagato o ricevuto. Le azioni delle persone sopra indicate devono in ogni caso essere nominative e depositate in banca. La violazione degli obblighi stabiliti nell'articolo è sanzionata penalmente.

L'articolo 5 fa obbligo di comunicare alla Commissione nazionale l'offerta al pubblico della sottoscrizione o dell'acquisto di titoli azionari. La Commissione può, nei 30 giorni dalla ricezione della comunicazione stabilire i modi in cui l'offerta deve essere resa pubblica nonché i dati e le notizie che deve contenere. Si tratta di una disposizione diretta alla tutela del pubblico risparmio, le cui modalità saranno stabilite dalla Commissione in relazione alla situazione del mercato e alla posizione del soggetto che effettua l'offerta.

Particolare rilievo ha l'articolo 6, che impone altri obblighi, oltre quelli previsti dalle disposizioni vigenti a carico delle società e degli enti finanziari iscritti nell'albo, previsti dagli articoli 154 e 155 del testo unico delle imposte dirette. I soggetti predetti debbono

tenere un registro delle partecipazioni in cui debbono essere indicate dettagliatamente tutte le partecipazioni e le variazioni relative ed elencati i finanziamenti fatti a ciascuna società. Inoltre, le società e gli enti finanziari iscritti nell'albo debbono elencare nel bilancio o nell'allegato al bilancio, indipendentemente dall'entità delle partecipazioni le azioni o quote emesse dalla stessa società e aventi uguali caratteristiche:

L'ultimo comma estende gli obblighi previsti nei primi due commi anche a carico delle società o degli enti che esercitano di fatto o possono esercitare per disposizioni statutarie le attività proprie delle società finanziarie, pur senza essere iscritte nell'albo, a condizione, peraltro, che l'ammontare complessivo del capitale e delle riserve risultante dal bilancio sia superiore a 10 miliardi di lire. La norma è particolarmente opportuna perché parifica la posizione delle società non iscritte nell'albo, ma che svolgono o possono svolgere attività finanziarie, a quelle iscritte, in tal modo assicurando una adeguata tutela dei soci e dei terzi.

Con l'articolo 7 si accorda ai percettori di utili azionari la facoltà di optare, al momento del pagamento del dividendo, per una ritenuta d'imposta (cosiddetta cedolare secca) del 30 per cento.

L'esercizio di tale facoltà riservata unicamente alle persone fisiche comporta naturalmente, come espressamente previsto nell'articolo in esame, la esclusione di ogni segnalazione all'anagrafe tributaria relativamente ai nominativi dei percipienti e all'ammontare degli utili riscossi.

Inoltre, trattandosi di ritenuta operata in via definitiva a titolo di imposta, gli utili percepiti non concorreranno alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Il nuovo regime trova applicazione per tutti gli utili la cui distribuzione sia deliberata, anche in via di acconto dopo l'entrata in vigore del provvedimento.

Resta inalterata la disciplina della ritenuta sugli utili percepiti dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei cui confronti gli utili stessi costituiscono una componente del reddito complessivo imponibile.

La ritenuta alla fonte del 30 per cento sugli interessi e sui redditi di capitali prevista per i non residenti nel territorio dello Stato dall'ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si è manifestata eccessivamente onerosa, anche per le imprese costrette a subire maggiori tassi lordi di remunerazione e comunque tale da scoraggiare l'afflusso di capitali esteri.

Al fine di attenuare tali negative ripercussioni, con l'articolo 8 si è provveduto a ridurre al 15 per cento la misura della ritenuta.

Con l'articolo 9 vengono sancite opportune disposizioni transitorie, in attesa della effettiva costituzione e del funzionamento del nuovo organismo di controllo.

Con l'articolo 10 si prevede che, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, la Commissione nazionale per le società e la borsa possa avvalersi dell'opera di personale appartenente alla pubblica amministrazione nei limiti numerici fissati con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro del tesoro.

Al fine di garantire alla Commissione l'apporto, altamente qualificato, di preparazione e di idee anche al di fuori dell'ambito della pubblica amministrazione, è altresì prevista l'assunzione di esperti con contratto a tempo determinato e retribuzione sulla base di quelle correnti nel settore privato.

All'articolo 11 sono infine disposte le opportune norme di copertura finanziaria.

## DISEGNO DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari.

*Decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 (Gazzetta Ufficiale n. 94 del 9 aprile 1974).*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

DECRETA:

### ARTICOLO 1.

È istituita, con sede in Roma, la Commissione nazionale per le società e la borsa.

La Commissione è composta da un Presidente e da 4 membri, scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso. Essi durano in carica 5 anni e possono essere confermati una sola volta.

I componenti della Commissione non possono esercitare alcuna attività professionale, neppure di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.

La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

La Commissione, con propri regolamenti interni, determina le norme per la propria organizzazione, fissa le norme per il proprio funzionamento e stabilisce le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese.

Si applicano all'attività della Commissione le disposizioni degli articoli 10 e 16 del decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.

### ARTICOLO 2.

La Commissione nazionale per le società e la borsa:

a) stabilisce le forme tecniche dei bilanci e prescrive la redazione di bilanci consolidati di gruppo per le società o enti i cui titoli sono quotati in borsa;

b) determina, in via generale o per categorie di società o enti, i dati e le notizie che devono essere contenuti, in aggiunta a quelli obbligatori per legge, nei bilanci e nelle relazioni delle società o enti i cui titoli sono

quotati in borsa e può disporre, anche nei confronti di singole società o enti, che siano resi pubblici nei modi e nei termini da essa stabiliti ulteriori dati e notizie necessari per l'informazione del mercato;

c) ha facoltà di richiedere ai soggetti indicati alla lettera b) e alla successiva lettera f) la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini, di eseguire ispezioni presso i soggetti stessi, a mezzo degli ispettori del Tesoro o di propri funzionari a ciò delegati e di assumere notizie e chiarimenti dagli amministratori, dai sindaci e dai dipendenti delle società o degli enti, al fine di accertare l'esattezza e completezza dei dati e delle notizie comunicati o pubblicati, nonché la regolarità delle operazioni di cui all'articolo 5 e di quelle di intermediazione e negoziazione e del loro finanziamento;

d) stabilisce, entro il mese di novembre di ciascun anno, il calendario di borsa per l'anno successivo, unico per tutte le borse valori, nel quale saranno stabiliti i giorni di chiusura, quelli destinati agli adempimenti relativi ad ogni periodo di liquidazione e l'orario delle contrattazioni;

e) determina in via generale o per singole borse i tipi di contratti ammessi, i sistemi di quotazione, le modalità di accertamento dei prezzi e di formazione del listino, le tariffe di mediazione, gli importi minimi negoziabili in borsa per ciascun titolo quotato;

f) controlla il funzionamento delle singole borse, anche a mezzo degli ispettori del Tesoro e vigila sui soggetti che operano in borsa o esercitano attività di intermediazione su titoli quotati in borsa;

g) può disporre, sentito il parere delle deputazioni di borsa e dei comitati direttivi degli agenti di cambio competenti, la revoca dell'ammissione alla quotazione in caso di prolungata carenza di negoziazioni e l'ammissione di ufficio alla quotazione in una o più borse di titoli abitualmente e largamente negoziati;

h) esercita le altre competenze relative al funzionamento del mercato mobiliare finora attribuite al Ministero del tesoro.

Le disposizioni di cui alle lettere d), e) e g) sono rese esecutive con decreto del Ministro del tesoro e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Con le norme che saranno adottate per la riforma delle società per azioni, saranno definiti gli ulteriori compiti della Commissione per l'informazione del pubblico sulle società ed enti quotati in borsa e sui loro titoli e per il corretto esercizio delle funzioni di revisione, controllo e certificazione contabili nei confronti di tali società ed enti.

Gli amministratori, i sindaci o i revisori e i direttori generali di società o enti che non ottemperano alle richieste, non si uniformano alle prescrizioni della Commissione o comunque ostacolano l'esercizio delle sue funzioni, sono puniti con l'ammenda da lire 500.000 a lire 10.000.000.

### ARTICOLO 3.

Chiunque, acquistando o sottoscrivendo azioni anche per interposta persona, pervenga a partecipare in una società con azioni quotate in borsa in misura superiore al 3 per cento del capitale di essa, tenendo conto anche delle azioni possedute dal coniuge non separato legalmente e dai figli minori, deve entro quindici giorni darne comunicazione scritta alla società stessa e alla Commissione nazionale per le società e la borsa. I successivi aumenti della partecipazione devono formare oggetto di comunicazione entro il quindicesimo giorno da quello in cui la misura dell'aumento ha superato la metà della suddetta percentuale.

L'inadempienza agli obblighi di comunicazione è punita con l'ammenda da lire 100.000 a 10 milioni, e comporta la sospensione del diritto di voto relativo all'intera partecipazione dell'inadempiente per il periodo di tre anni a decorrere dalla data della iscrizione nel libro dei soci da cui risulta che i limiti indicati nel precedente comma sono stati superati.

Nel caso in cui tra due società con azioni quotate in borsa si sia costituita, o direttamente o per il tramite di società controllate, una partecipazione reciproca eccedente da entrambi i lati la percentuale indicata nel primo comma, la società che non esegua la comunicazione all'altra o la esegua dopo aver ricevuto la comunicazione di questa, ferma restando la disposizione del secondo comma se ne ricorrono i presupposti, non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti e deve alienarle entro diciotto mesi da quello in cui ha ricevuto la comunicazione. Se le azioni eccedenti non sono alienate entro tale termine la sospensione del diritto di voto si estende anche alle altre azioni.

Ai fini delle percentuali indicate nei precedenti commi si tiene conto anche delle azioni sottoscritte, acquistate o possedute da società controllate.

Le azioni per le quali a norma di questo articolo non può essere esercitato il voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea e della validità delle deliberazioni.

Per le partecipazioni eccedenti il limite del 3 per cento, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le comunicazioni di cui al primo comma devono essere eseguite entro 90 giorni da tale data e in caso di inadempienza, se alla data stessa il superamento del limite risultava già dal libro dei soci, la sospensione del diritto di voto di cui al secondo comma decorre dalla scadenza del termine di 90 giorni. Nell'ipotesi prevista dal terzo comma la società che ha una minore eccedenza percentuale rispetto al limite consentito deve alienare le azioni eccedenti entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in caso di inadempienza è sospesa dal diritto di voto relativo all'intera partecipazione.

Per le plusvalenze delle azioni alienate, in ottemperanza alle norme dei precedenti commi, e nei termini ivi stabiliti le disposizioni dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 si applicano anche nei confronti delle imprese e delle società indicate nel secondo comma dell'articolo 53 dello stesso decreto e delle società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Ai fini di cui al presente decreto sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società, in virtù delle azioni o quote possedute, dispone della maggioranza richiesta per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria;

2) le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù delle azioni o quote da questa possedute o di particolari rapporti con esse;

3) le società controllate da un'altra società mediante le azioni o quote possedute da società controllate da questa.

#### ARTICOLO 4.

Gli amministratori, i sindaci e i direttori generali di società con azioni quotate in borsa debbono, entro quindici giorni dalla data della loro nomina o dalla data dell'acquisto, dichiarare per iscritto alla società e alla Commissione nazionale per le società e la borsa le partecipazioni nella società stessa, o in società da questa controllate, possedute direttamente o per interposta persona da loro, dai coniugi non separati legalmente e dai figli minori.

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Le azioni appartenenti alle persone indicate nel precedente comma devono in ogni caso essere nominative ed essere depositate in banche da indicare nella comunicazione alla Commissione. Al deposito delle azioni, nonché alla richiesta di conversione delle eventuali azioni al portatore, si deve provvedere nello stesso termine di cui al precedente comma.

Le persone indicate nel primo comma sono anche tenute ad informare per iscritto la Commissione, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre successivo alla prima comunicazione, delle ulteriori operazioni di acquisto e delle operazioni di vendita effettuate nel corso del trimestre con l'indicazione del prezzo pagato o ricevuto.

Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovino nelle situazioni indicate nel primo comma devono provvedere alle dichiarazioni ivi previste, nonché al deposito e alla richiesta di conversione delle azioni, entro novanta giorni dalla data stessa.

La violazione degli obblighi stabiliti da questo articolo è punita con l'ammenda da lire 100.000 a lire 10.000.000.

## ARTICOLO 5.

Coloro che intendono offrire al pubblico la sottoscrizione o l'acquisto di titoli azionari devono preventivamente darne comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Entro trenta giorni dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione la Commissione può stabilire i modi, in cui l'offerta deve essere resa pubblica, nonché i dati e le notizie che deve contenere.

L'omissione della comunicazione alla Commissione o l'inosservanza delle prescrizioni da essa stabilite sono punite con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.

## ARTICOLO 6.

Le società e gli enti finanziari iscritti nell'albo previsto dagli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, devono tenere, in aggiunta alle altre scritture obbligatorie e con le modalità stabilite per il libro giornale, il registro delle partecipazioni. Nel registro devono risultare le partecipazioni in altre società, con l'indicazione della consistenza, del valore nominale, del valore di costo e del valore di bilancio di ciascuna, deve essere seguito il movimento di ciascuna partecipazione in base alle risultanze del libro giornale, con l'indicazione delle variazioni intervenute nella quantità e nel valore e dei valori realizzati, devono essere elencati i finanziamenti fatti a ciascuna società, raggruppati in categorie omogenee rispetto al tasso e alla durata, e deve esserne seguito il movimento.

Nel bilancio o in allegato al bilancio delle società e degli enti finanziari iscritti nell'albo devono essere elencate, indipendentemente dall'entità della partecipazione, le azioni o quote emesse dallo stesso soggetto e aventi uguali caratteristiche, con l'indicazione del numero, del valore nominale e del valore attribuito in bilancio.

Le disposizioni di questo articolo e quelle degli ultimi due commi dell'articolo 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, si applicano anche alle società e agli enti non iscritti nell'albo che abbiano per oggetto esclusivo o principale, statutariamente o di fatto, l'esercizio delle attività indicate nell'articolo 154, lettera a), del detto decreto, quando l'ammontare complessivo del capitale e delle riserve risultante dal bilancio sia superiore a dieci miliardi di lire.

ARTICOLO 7.

Fino a quando non sarà diversamente stabilito in conformità alle direttive della Comunità economica europea, la ritenuta sugli utili distribuiti dalle società, prevista dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sarà applicata, ove ne sia fatta richiesta all'atto della riscossione, nella misura del trenta per cento e a titolo di imposta anche sugli utili spettanti alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, nonché alle società e associazioni indicate nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Per gli utili assoggettati alla ritenuta a titolo di imposta ai sensi del comma precedente non si fa luogo alle comunicazioni e annotazioni prescritte dagli articoli 5, 7 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni e non si applicano le disposizioni degli articoli 3, primo comma e 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Le disposizioni di questo articolo si applicano per gli utili la cui distribuzione sia deliberata, anche a titolo di acconto, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 8.

La ritenuta sugli interessi e sui redditi di capitale corrisposti a non residenti nel territorio dello Stato, prevista nell'ultimo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ridotta al quindici per cento.

ARTICOLO 9.

Fino alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di nomina dei membri della Commissione nazionale per le società e la borsa, le comunicazioni e le dichiarazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 dovranno essere presentate o inviate al Ministero del tesoro, Ispettorato generale per le borse valori.

Nelle materie indicate alle lettere a) e b) dell'articolo 2, fino a quando non siano state pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica le disposizioni della Commissione nazionale per le società e la borsa, continueranno ad applicarsi le disposizioni in vigore alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 10.

La Commissione nazionale per le società e la borsa si avvale, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, di personale della pubblica amministrazione collocato fuori ruolo e di esperti estranei alle pubbliche amministrazioni, in numero non superiore a venti, assunti con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, disciplinato dalle norme del diritto privato.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, è determinato il contingente del personale della pubblica amministrazione e sono stabilite le retribuzioni degli esperti sulla base di quelle correnti nel settore privato. Con lo stesso decreto sono altresì stabilite adeguate indennità da corrispondere al personale della pubblica amministrazione comandato presso la Commissione.

## ARTICOLO 11.

Per sopperire agli oneri connessi agli adempimenti previsti dal presente decreto, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato è stabilito annualmente l'importo dello stanziamento da iscrivere in bilancio.

All'onere derivante dal presente decreto per l'anno finanziario 1974, valutato in 500 milioni di lire, si farà fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto al Capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo riguardante provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ARTICOLO 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1974.

LEONE

RUMOR — ZAGARI — TANASSI — COLOMBO —  
GIOLITTI — DE MITA.

*Visto il Guardasigilli:* ZAGARI.